Iniziativa popolare federale

«PER PREMI DELLE CASSE MALATI PIÙ BASSI»

PS SP

Pubblicata nel Foglio federale il 17.11.2026.

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3–5

3 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché l'onere dei premi derivante dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia calcolato secondo la capacità economica degli assicurati. Per i minorenni è previsto uno sgravio maggiore rispetto agli adulti.

4 Per ridurre l'onere dei premi sono concessi accrediti uniformi a livello nazionale. Questi sono calcolati secondo l'evoluzione dell'onere dei premi. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni versano contributi per la riduzione individuale dei premi.

5 Gli accrediti sono finanziati dai proventi del supplemento fiscale di cui all'articolo 128 capoverso 5.

Art. 128 cpv. 5 e 6

5 Per finanziare gli accrediti di cui all'articolo 117 capoverso 4, la Confederazione riscuote un supplemento fiscale sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto delle persone giuridiche. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione.

6 Le aliquote del supplemento fiscale sono determinate in modo che le persone fisiche e giuridiche siano gravate in un rapporto analogo a quello previsto dalle imposte secondo il capoverso 1 lettere a e b. Per le persone fisiche la progressione segue quella dell'imposta di cui al capoverso 1 lettera a. Per garantire che, tenuto conto degli accrediti, al massimo il 10 per cento della popolazione con la maggiore capacità economica sia gravato ulteriormente può essere prevista una parte non computabile.

Art. 197 n. 17[2]

17. Disposizioni transitorie degli art. 117 cpv. 3–5 (Calcolo dei premi dell'assicurazione contro le malattie) e 128 cpv. 5 e 6 (Supplemento fiscale per il finanziamento di accrediti)

1 I requisiti minimi federali in materia di riduzione dei premi determinanti al momento dell'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni degli articoli 117 capoversi 3–5 e 128 capoversi 5 e 6 continuano ad applicarsi per almeno cinque anni dopo l'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione; nella determinazione del diritto e dell'importo delle riduzioni dei premi da concedere in virtù del diritto federale nonché nel calcolo dei contributi dei Cantoni prescritti dal diritto federale non si tiene conto degli accrediti di cui all'articolo 117 capoverso 4.

2 Per almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione i Cantoni ricevono proventi del supplemento fiscale di cui all'articolo 128 capoverso 5 pari a:
a. per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni: un importo equivalente a sei premi mensili medi calcolati a livello nazionale per i minorenni;
b. per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno un'età compresa tra i 19 e i 25 anni: un importo equivalente a due premi mensili medi calcolati a livello nazionale per i giovani adulti;
c. per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni: un importo equivalente a due premi mensili medi calcolati a livello nazionale per gli adulti a partire da 26 anni.

3 Il premio mensile medio calcolato a livello nazionale per fascia di età di cui al capoverso 2 è calcolato dividendo la somma dei premi fatturati agli assicurati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il numero degli assicurati.

4 Oltre ai requisiti minimi federali di cui al capoverso 1, il Cantone concede a ogni assicurato un accredito di importo almeno pari a quello stabilito al capoverso 2. La somma della riduzione dei premi con l'accredito non deve superare il premio.

5 L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione degli articoli 117 capoversi 3–5 e 128 capoversi 5 e 6 nonché dei capoversi 1–4 del presente numero entro due anni dall'accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

[1] RS 101
[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale e punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

NPA:		**Comune politico:**		**Cantone:**		Controllo (lasciare in bianco)
N.	**Cognome** (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	**Nomi** (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	**Data di nascita** (giorno/mese/anno)	**Indirizzo** (via e numero)	**Firma autografa**	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:
Mattea Meyer, Gartenhofstrasse 15, 8004 Zürich, **Cédric Wermuth,** Bachstrasse 43, 5000 Aarau, **Samuel Bendahan,** Place Chauderon 5, 1003 Lausanne, **Samira Marti,** Rheinstrasse 17, Postfach, 4410 Liestal, **Valérie Piller Carrard,** Route de la Fonderie 2, 1700 Freiburg, **Baptiste Hurni,** Avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel, **David Roth,** Theaterstrasse 7, 6003 Luzern, **Barbara Gysi,** Marktgasse 80, 9500 Wil SG, **Sarah Wyss,** Rebgasse 1, 4058 Basel, **Jessica Jaccoud,** Rue de la Madeleine 35, Case Postale 763, 1800 Vevey, **Laura Riget,** Via al Fiume 4, 6500 Bellinzona, **Pierre-Yves Maillard,** Place Chauderon 5, 1003 Lausanne, **Adrian Wüthrich,** Alpenstrasse 42, 4950 Huttwil, **Yvonne Feri,** Sihlweidstrasse 66, 8041 Zürich, **Christian Dandrès,** Route Jean-Jacques Rigaud 55A, 1224 Chêne-Bougeries, **Mirjam Hostetmann,** Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, **Ursula Blaser-Bysäth,** Brüschrainweg 4, 8708 Männedorf, **Peter Mathis,** Aathalstrasse 38B, 8610 Uster, **Manuela Weichelt,** Metallstrasse 5, 6300 Zug, **Léonore Porchet,** Route de Chavannes 60b, 1007 Lausanne, **Sophie Michaud Gigon,** Rue de Genève 17, Case Postale 585, 1001 Lausanne

Termine per la raccolta delle firme: 17.05.2028.

Si attesta che le summenzionate persone _____ (numero) che hanno firmato l'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Il/La funzionario/a che attesta (firma autografa e funzione ufficiale)		Bollo ufficiale:
Luogo:	Data:	
Firma autografa:	Funzione ufficiale:	

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata entro il prima possibile a:
Comitato d'iniziativa «Per premi delle casse malati più bassi», Theaterplatz 4, 3011 Bern